

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, PIERMARTINI, MARIANETTI, SANGUINETI,
MASTRANTUONO, D'ADDARIO, SALERNO, MORONI, NOCI,
MAZZA, MILANI, LODIGIANI, CRISTONI, DEL BUE,
MUNDO, MACCHERONI, PRINCIPE**

Presentata il 18 febbraio 1988

**Norme per regolamentare l'affidamento in subappalto
delle opere scorporabili negli appalti pubblici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le profonde trasformazioni nella struttura delle imprese consigliano un atteggiamento affatto diverso nei confronti del subappalto rispetto a soltanto pochi decenni fa.

Nella stessa legislazione si trova qualche traccia di questo mutamento: ad esempio, dal divieto di subappalto contenuto nell'articolo 339 della legge fondamentale sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, salva la possibilità di approvarne i termini caso per caso, si è passati alla norma dell'articolo 21 della legge 1° settembre 1982, n. 646, che qualcuno ha addirittura interpretato come una liberalizzazione del subappalto che l'Amministrazione sarebbe tenuta ad

autorizzare in presenza dei requisiti del subappaltatore.

Nella sostanza comunque le norme più significative sono quelle contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 584 (che ha recepito nel nostro ordinamento le direttive CEE sugli appalti pubblici) che anche se non sembrano direttamente riguardare il problema possono rappresentare, se rettammente interpretate e sviluppate, la base per l'instaurazione di rapporti più equi e più produttivi tra le imprese. Ci riferiamo in particolare alle norme sulle associazioni temporanee d'impese, ma anche a quelle degli articoli 11 e 12 che dopo le modifiche introdotte con la legge 8 ottobre 1984, n. 687, circa le opere scorporo-

rate possono assumere un significato determinante ai fini di una migliore disciplina del subappalto.

Va detto quindi che non ci si può certo fermare a un divieto assoluto (anche mascherato) del subappalto che mal si concilierebbe con i rapporti produttivi e la nuova struttura delle imprese, ma è invece necessario salvaguardare l'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione ad una corretta esecuzione dell'opera e quello più generale relativo ad un assetto d'interessi che non può essere il frutto di una sorta di patto leonino tra appaltatore e subappaltatore.

Nel nostro ordinamento fondato sull'autonomia privata è peraltro impensabile predeterminare il contenuto anche economico del contratto di subappalto in vista della massima garanzia contro sovrappaffazioni ed abusi.

Fermo restando che la soluzione ottimale sarebbe quella di una contrattazione a livello di categorie per dare la massima diffusione all'associazione temporanea di carattere verticale, le norme che si propongono sono estremamente semplici e si innestano sul grande filone delle norme comunitarie.

Anzitutto si traggono le logiche conseguenze dall'indicazione, voluta dalla legge n. 687 citata, delle opere scorporate e si

prescrive che gli appaltatori debbono indicare fin dall'inizio le imprese cui intendano subappaltare per consentire all'Amministrazione il necessario controllo e garantire nel contempo la chiarezza dei rapporti. Naturalmente il meccanismo è esteso anche agli appalti non regolati dalla normativa comunitaria.

Si stabilisce poi che l'impresa affidataria delle opere scorporate può essere anche non iscritta all'albo dei costruttori quando l'importo di esse è inferiore ai 150 milioni di lire.

Potrebbe aggiungersi che in caso di importi superiori vale il criterio di annualità di iscrizione per importi che tengano conto del cosiddetto quinto d'obbligo.

Qualora non si proceda con il sistema della preventiva dichiarazione delle opere scorporate (e conseguentemente dell'indicazione delle imprese affidatarie) il subappalto viene limitato a casi veramente eccezionali e cioè quando ricorrano sopravvenute esigenze straordinarie.

Si ritiene peraltro che sia necessario in sede operativa un approfondimento delle soluzioni proposte, poiché troppo spesso norme apparentemente sagge si scontrano con la mancanza di buona volontà al momento dell'applicazione sicché esse (e i buoni propositi che le ispirano) risultano poi vanificate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le imprese partecipanti agli appalti pubblici debbono indicare, prima della stipula del contratto, se intendono eseguire in proprio le opere scorporabili ovvero, in caso contrario, le imprese cui intendono affidarle.

2. Le disposizioni di cui alla lettera *n*) dell'articolo 11 e alla lettera *f*) dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche e integrazioni, sono estese anche agli appalti non eccedenti l'importo previsto dall'articolo 1 della legge stessa.

3. Anche in caso di trattativa privata l'offerta e il contratto debbono contenere l'indicazione delle imprese affidatarie delle opere scorporate.

4. Qualora le opere scorporate eccedano per singole categorie l'importo di lire 150.000.000 le imprese di esse affidatarie debbono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori per corrispondenti categoria ed importo.

ART. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 si applicano anche alle associazioni temporanee d'impresa o ai consorzi previsti dagli articoli 20 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili.

ART. 3.

1. Il subappalto può essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, soltanto quando ricorrano sopravvenute esigenze straordinarie.